

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

VERBALE DELLA CAUSA N. 2576 DELL'ANNO 2019

FRA

A S.R.L.

E

Ci

Oggi 18/09/2019, alle ore 09:45 innanzi al collegio composto dai sigg. dott.:

Domenico Bonaretti	Presidente
Carla Romana Raineri	Consigliere rel.
Maria Elena Catalano	Consigliere

Assistiti dal sottoscritto cancelliere: Dott.ssa Palamara Antonella

sono comparsi:

PARTE APPELLANTE

per A S.R.L. l'avv.

E

PARTE APPELLATA

per CHI l'avv.

è altresì presente, ai soli fini della pratica forense il Dott.: VALERIANI ANDREA

Espongono oralmente le rispettive difese;

LA CORTE

Si riserva;



Il Presidente
Domenico Bonaretti



La Corte, a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 18.9.2019 osserva:

srl ha proposto istanza ai sensi dell'art. 373 c.p.c. per ottenere la sospensione della esecuzione della sentenza n. 2697/2019 resa dalla Corte d'Appello di Milano sulla opposizione proposta, ex art. 840 c.p.c., avverso il decreto presidenziale con cui è stata riconosciuta l'efficacia del lodo straniero, emesso a Mosca il 7 aprile 2015 dalla Corte di arbitrato internazionale presso la Camera di Commercio e Industria della Federazione Russa.

Il lodo si è concluso con la condanna della società italiana al pagamento della somma di € 1.323.946.60 in favore della società russa C . (da ora

La Corte d'Appello di Milano ha respinto l'opposizione di che, avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione.

Sulla ammissibilità della istanza ex art. 373 c.p.c.

Parte resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza deducendo che la stessa può essere rivolta solo nei confronti delle sentenze che abbiano un contenuto di condanna e, in quanto tali, suscettibili di esecuzione forzata. Diversamente, nel caso di specie, la sentenza resa dalla Corte d'Appello è di mero rigetto dell'opposizione, cosicché il titolo che verrebbe posto in esecuzione non risiederebbe nella sentenza di cui si chiede la sospensione, bensì nel lodo reso efficace ed esecutivo dal decreto presidenziale pronunciato ex art. 839 c.p.c.

Evidenzia, altresì, la difesa resistente che essendo il procedimento di cui trattasi (come peraltro espressamente previsto dall'art. 840, comma 2, c.p.c.) regolato dagli artt. 645 e ss. c.p.c. "in quanto applicabili", la sentenza pronunciata a seguito della opposizione avverso il decreto di riconoscimento del lodo straniero andrebbe considerata alla stregua di una sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, laddove il titolo esecutivo in base al quale il creditore può agire non è la sentenza di rigetto dell'opposizione, bensì il provvedimento monitorio che, secondo l'art. 653 cod. proc. civ., acquista efficacia esecutiva ove "non ne sia già munito".

La sentenza che rigetta l'opposizione, infatti, statuendo sull'insussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto contenuto nel provvedimento monitorio, assisterebbe, con il suo giudicato o con la sua efficacia provvisoria, la condanna già insita nel decreto, senza la necessità di una fusione o di una sorta di "riversamento" del titolo precedente in quello definitivo.

Di qui la inammissibilità della istanza.

La tesi è senza dubbio meritevole di apprezzamento, anche alla luce del noto principio sancito dalla Corte di legittimità che nega natura condannatoria - e, quindi, natura di titolo esecutivo - alla sentenza di rigetto di un'opposizione a decreto ingiuntivo (in quanto confermativa di questo) salvo che per quelle *“ulteriori ed eventuali voci di condanna in essa contenute”* (Cass. n. 19595/2013).

Orientamento, questo, seguito da numerose Corti di Appello, soprattutto del nord, che hanno statuito l'inammissibilità della inibitoria nei confronti delle sentenze di rigetto delle opposizioni a decreto ingiuntivo¹.

Di opposto avviso è, tuttavia, un'autorevole dottrina ed una non isolata giurisprudenza², secondo cui la sentenza di rigetto dell'opposizione avrebbe sempre natura condannatoria in virtù della sua *“unione”* con il decreto ingiuntivo con essa confermato, poiché, lungi da costituire un mero accertamento della validità del decreto ingiuntivo, si sostituisce al decreto impugnato quale provvedimento giurisdizionale di condanna del debitore ingiunto.

In altri termini, l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo non sarebbe autonoma, bensì riflessa e derivata, e la sentenza reiettiva dell'opposizione non costituirebbe una sentenza meramente dichiarativa, in quanto, unitamente al decreto ingiuntivo opposto, costituirebbe un unico titolo esecutivo.

In tale senso appare, peraltro, orientata la Corte Costituzionale la quale dichiara apertamente di preferire la tesi secondo la quale il titolo esecutivo sarebbe costituito dalla sentenza di rigetto dell'opposizione (Corte Cost., 10 ottobre 2004 n. 335, in *Giur. cost.*, 2004, pag. 6)

Ed invero, a seguito del rigetto dell'opposizione, in rito o nel merito, il provvedimento opposto, quand'anche già esecutivo, acquista una stabilità e, con questa, un'esecutorietà di matrice diversa da quella sua propria, destinata a sfociare nell'efficacia e nell'autorità del giudicato una volta che la sentenza di rigetto dell'opposizione non venga impugnata nei termini o venga confermata nei successivi gradi di impugnazione³.

¹ App. Milano 22.12.95 in *Foro it. on line*; App. Venezia 25.3.99 in *Giur. It.* 1999; App. Milano 9.10.2001 in *Giur.mil.* 2002, pag. 158; App. Bologna 25.8.2004 in *Foro It.* 2005, c. 546 e ss.

² Nel senso della piena ammissibilità dell'inibitoria dell'esecutorietà a seguito di rigetto, in rito o sul merito, dell'opposizione, v. App. Cagliari-Sassari 28.3.2010, *GC* 2011, I, 785, nt. Terrusi; App. Roma 9.4.2002 in *Giur.rom.* 2002, pag. 292; App. Taranto 17.1.2003 in *Arch. Civ.* 2003, pag. 1185.

³ Cfr. Cass. 3.9.2007, n. 18539: *“In tema di rapporti tra giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ed esecuzione, qualora, sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in base alla quale era stata iniziata l'azione esecutiva, il giudizio di primo grado si concluda con il rigetto dell'opposizione, cessano gli effetti della sospensione disposta dal giudice della cognizione e, perciò, della sospensione dell'esecuzione nel frattempo disposta dal giudice*

Di tal ch , secondo una diffusa scuola di pensiero, l'inibitoria nei gradi di impugnazione non pu  che investire la sentenza sull'opposizione, da cui dipende, dopotutto, il regime esecutivo e di stabilizzazione del provvedimento (giudiziario o amministrativo) opposto, quand'anche provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, atteso che la pronuncia emessa all'esito del processo (a cognizione piena) conferma e sostituisce il provvedimento impugnato e ne reitera, anche, il contenuto condannatorio, consacrandone definitivamente l'esecutivit  e l'irrevocabilit ⁴.

Il criterio dell'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe, dunque, di ritenere che, anche nelle ipotesi di giudizio di opposizione definito in rito in senso sfavorevole all'opponente (nelle quali la sentenza che definisce il processo di opposizione certamente non si sostituisce al decreto ingiuntivo opposto), il potere inibitorio resti pur sempre regolato dagli artt. 373 c.p.c., a nulla rilevando che l'oggetto dell'inibitoria sia costituito anche dal provvedimento opposto, oltre che dalla sentenza che ha definito il giudizio di opposizione⁵.

Soluzione, questa, che si rivela sistematicamente compatibile con l'ipotesi della sentenza di estinzione e di inammissibilit  pronunciata in unico grado, ovvero di qualsiasi altra pronuncia che definisce in rito in senso sfavorevole all'impugnante il giudizio di appello: in tal caso, infatti, oggetto dell'inibitoria ex art. 373 c.p.c. sono tanto la sentenza di unico grado, quanto il provvedimento opposto.

Giova, altres , evidenziare che questa stessa Corte, consapevole della *querelle* sviluppatasi sul punto, avuto riguardo alle istanze di sospensione ex artt. 283 o 373 c.p.c. aventi ad oggetto le sentenze rese a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto opportuno effettuare un distinguo fra le ipotesi in cui il decreto ingiuntivo che ha dato origine al giudizio di opposizione sia stato munito di clausola di provvisoria esecuzione in sede di emissione (art. 642 c.p.c.) o nel corso del giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c) e la diversa ipotesi in cui il decreto, non munito di provvisoria esecutivit  *ab origine o in itinere*, abbia acquistato tale natura per effetto del rigetto dell'opposizione. Ritenendo ammissibile l'inibitoria in tale secondo caso⁶, ci  in quanto in tale

dell'esecuzione in quanto il decreto ingiuntivo riprende forza di titolo esecutivo, con il consequenziale effetto della possibile riassunzione del procedimento esecutivo precedentemente sospeso; lo stesso principio si applica se il successivo giudizio di appello, durante il quale sia stata disposta la sospensione della sentenza di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con conseguente nuova sospensione del processo esecutivo, si sia concluso con il rigetto dell'appello, poich , anche in questo caso, ai fini della riassunzione del processo esecutivo sospeso, non   necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione contro il decreto ingiuntivo".

⁴ In tal senso cfr. App. Roma, 9.4.2002, in Giur. rom. 02, 292.

⁵ Tale teoria sembra avere conforto in taluna giurisprudenza (App. Bologna 27.5.1996; App. Milano 12.5.1995).

⁶ In tale senso v. anche App. Torino 21.5.2013.

evenienza la esecutività del decreto dipende strettamente e inscindibilmente dalla esecutività della sentenza reiettiva dell'opposizione.

Sulla natura del decreto presidenziale emesso ai sensi dell'art. 839 c.p.c.

In tale prospettiva deve, pertanto, ora affrontarsi il tema della natura del decreto che riconosce il lodo straniero.

Occorre, infatti, stabilire se in virtù del decreto emesso ai sensi dell'art. 839 c.p.c. il lodo sia immediatamente esecutivo, ovvero se, a tal fine, debba attendersi la sentenza di rigetto dell'opposizione (ove proposta) o, in alternativa, l'inutile decorso del termine per proporla: nel qual caso la relativa dichiarazione di esecutività sarà regolata dall'applicazione dell'art. 647 c.p.c. in virtù del rinvio contenuto nell'art. 840 comma 2 c.p.c. agli artt. 645 e ss. c.p.c., in quanto compatibili.

Orbene, è opinione di questa Corte che, in assenza di una espressa previsione normativa e tenuto conto della lettera del comma 4 dell'art. 839 c.p.c. - che si esprime unicamente in termini di efficacia e non anche di esecutività⁷ - il decreto emesso dal Presidente della Corte delegato debba intendersi limitato al mero riconoscimento dell'efficacia del lodo straniero (ricorrendone le condizioni) senza tuttavia conferirgli, con tale riconoscimento, l'immediata esecutività *ope legis*.

D'altro canto, che la stessa difesa di parte resistente abbia ritenuto il decreto emesso dal Presidente delegato della Corte non munito di esecutività *ope legis*, lo dimostra il fatto che essa aveva proposto, nelle more del giudizio di opposizione, l'istanza *ex art. 648 c.p.c.* (respinta con provvedimento 28.03.2018 dalla Corte d'Appello di Milano).

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si deve, pertanto, concludere per l'ammissibilità dell'istanza proposta da

Irreparabilità del danno ai fini della sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello

L'art. 373 c.p.c. non prevede - e non potrebbe essere diversamente - alcuna indagine sul *fumus boni iuris* dell'impugnazione per Cassazione, ma solo la verifica della sussistenza di un danno "grave e irreparabile".

Secondo l'interpretazione consolidata della norma, deve qualificarsi come "grave" il danno che ecceda il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subisce dall'esecuzione della sentenza,

⁷ L'art. 839 è, invero, rubricato "riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri", ma il comma 4 si limita a prevedere che il presidente della Corte d'Appello, "accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica" ove ne ricorrano le condizioni previste.

determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra, conseguenti all'esecuzione.

Il requisito della "irreparabilità", deve essere, invece, rinvenuto non solo nei casi in cui non sarebbe possibile il risarcimento, ma anche in tutte le ipotesi in cui il diritto del debitore subirebbe un pregiudizio non suscettibile di tutela adeguata (da valutarsi caso per caso).

Orbene, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che [] soggetto di diritto russo, sia stata sottoposta a procedura concorsuale su istanza della Banca per lo Sviluppo e gli Affari economici esteri di Mosca, in relazione ad un debito pari ad oltre 6 miliardi di rubli, corrispondenti ad € 982.726,977,00 (cfr. sentenza di fallimento prodotta in atti, con traduzione in lingua italiana).

La suindicata Banca è stata già ammessa al passivo del fallimento per l'intero credito. E [] non si è opposta, rimettendosi a giustizia.

La Corte d'Appello, durante il processo di opposizione *ex art. 840 c.p.c.*, aveva già valutato la gravità della situazione, rigettando l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto presidenziale e rilevando come *"le emergenze desumibili dalla decisione del Tribunale russo denotano una complessiva situazione di oggettiva, gravissima insolvenza della [] a fronte della quale l'escussione del credito accertato con il lodo arbitrale determinerebbe il concreto e grave rischio per [] di non poter recuperare, in caso di annullamento del lodo o del decreto che ne dichiara l'efficacia in Italia, il considerevole importo che è stata condannata a pagare (...)".*

Nell'ottica di un doveroso temperamento delle opposte ragioni, questa Corte ritiene, dunque, opportuno sospendere la provvisoria esecutività della sentenza in attesa della pronuncia della Suprema Corte, considerato che l'esecuzione della sentenza di cui trattasi (e, con essa, del lodo straniero reso *inter partes*) priverebbe l'istante, nell'immediato, di una notevole risorsa economica laddove la procedura fallimentare dovrebbe in ogni caso accantonare la provvista sino all'esito della pronuncia della S.C.

Ove poi la legge straniera non prevedesse siffatta cautela, la soddisfazione dei creditori mediante l'immediato riparto delle somme riscosse pregiudicherebbe sensibilmente, e forse irreversibilmente, le ragioni della odierna parte resistente, nel caso in cui il giudizio di legittimità si concludesse nel senso ad essa favorevole.

P.Q.M.

In accoglimento della istanza ex art. 373 c.p.c., **sospende** l'efficacia esecutiva della sentenza resa dalla Corte d'appello e, con essa, del decreto emesso ex art. 839 c.p.c.

Milano, 18.9.2019

Il Consigliere estensore

Carla Romana Raineri



Il Presidente

Domenico Bonaretti

